



## **Carlo Cardia**

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Roma Tre,  
Dipartimento di Storia e Teoria generale del Diritto)

### **Il simbolo religioso e culturale \***

**SOMMARIO.** 1. Semantica delle controversie sui simboli religiosi. Linguaggio di guerra ed esclusivismo. 2. Linguaggio plurale dei diritti umani che legittima ogni simbologia religiosa. 3. Coerenze e incoerenze. Religione, cultura, deserto delle identità. 4. Pluralità e differenze nella visione globale e positiva dei simboli. 5. Simbologia religiosa e multiculturalità. Conclusioni.

#### **1 - Semantica delle controversie sui simboli religiosi Linguaggio di guerra ed esclusivismo**

L'esame semantico delle controversie sui simboli religiosi rivela che il linguaggio usato dalle due scuole di pensiero, quella negativa e repulsiva, l'altra inclusiva e accogliente, riflette la propria ascendenza culturale: da un lato, la mentalità propria di Westfalia e delle divisioni religiose d'Europa, dall'altro la cultura dei diritti umani favorevole al pluralismo e al dialogo tra religioni. I due orientamenti utilizzano termini e lessico opposti, uno riflette sofferenza, opposizione, chiede il nascondimento della fede, l'altro propone accettazione delle differenze, sintesi, anche compromessi.

Riguardate nell'ottica di Westfalia, alcune motivazioni dell'opposizione al simbolo religioso, che hanno riempito le dispute sul crocifisso, partono da un presupposto: la religione viene dal principe, tende ad imporsi in quanto esclusivista, anche la proposizione dei suoi simboli è atto imperativo. Chi nutre questi timori, rifiuta i simboli religiosi, si sente ferito nella propria libertà, quasi estraneo all'ambiente, desidera emigrare (idealmente) dal contesto in cui vive: la simbologia religiosa riflette comunque una volontà egemonica. Queste convinzioni generano una terminologia guerriera, conflittuale, spesso insanabili antinomie. Alcuni Autori<sup>1</sup> muovono dal presupposto che "i simboli

---

\* Relazione svolta al Convegno sul tema: "*State-sponsored religious displays in the United States and Europa / L'esposizione statale dei simboli religiosi negli Stati Uniti e in Europa*"



religiosi nella scuola pubblica generano due tipi di conflitti. Il primo tipo è quello che si sviluppa in relazione all'estensione del diritto da parte degli appartenenti alle minoranze religiose di esibire i simboli del proprio credo nello spazio pubblico"; il secondo "investe l'esposizione da parte dello Stato dei simboli della confessione di maggioranza e la qualificazione religiosa e/o identitario-culturale del loro significato"<sup>2</sup>. Susanna Mancini, pur ritenendo il conflitto sostanzialmente unitario, afferma che alla base sta "l'uso della religione come linguaggio pubblico delle politiche di identità", spesso al fine di promuovere ed esaltare un'identità collettiva "immutabile, fuori del tempo e della storia"<sup>3</sup>. Quindi, un qualcosa di statico che si impone ad una società libera e dinamica: di qui, le teorie sull'uso della simbologia religiosa da parte delle moderne democrazie, le quali tornerebbero indietro rispetto alla tradizione pluralista, adotterebbero i simboli per rafforzare la propria identità e reagire per istinto alla paura della globalizzazione.

Altri Autori distinguono i simboli religiosi, sempre aggressivi, da quelli civili, positivi e pacifici, perché in una democrazia pluralista, i simboli ufficiali, come la bandiera, non "rappresentano una verità assoluta, ma piuttosto testimoniano l'esistenza di un *idem sentire* di *res publica*, un senso di appartenenza ad un comune mondo di valori"<sup>4</sup>. Ma questi simboli aggreganti non sono più sufficienti "a calmare le angosce identitarie che la globalizzazione produce nelle società occidentali"<sup>5</sup>. Ciò provoca una crescente domanda di "rafforzamento della coesione sociale e di una forte identità collettiva" che meglio si esprime nella simbologia religiosa, con la sua immediata capacità di evocare verità assolute, e la sua carica identitaria. Resta prevalente l'impostazione che associa simboli e potere in una interdipendenza e sinergia ineliminabili, perché "nella

---

organizzato da: "Center for Law and Religion della School of Law" della St. John's University di New York e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università LUMSA (Roma, 22 giugno 2012).

<sup>1</sup> S. MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, Cedam, Padova, 2008, p. 9.

<sup>2</sup> S. MANCINI, *Il potere dei simboli*, cit., p. 9.

<sup>3</sup> S. MANCINI, *Il potere dei simboli*, cit., p. 9.

<sup>4</sup> A. MORELLI, A. PORCIELLO, *Verità, potere e simboli religiosi*, Comunicazione al Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti su *Problemi della laicità agli inizi del secolo XXI* (Napoli, 26-27 ottobre 2007).

<sup>5</sup> S. FERRARI, *Individual Religious Freedom and National Security in Europe After September 11*, in *Brigham Young University Law Review*, 2004, p. 357.



tradizione (...) occidentale, il potere ha bisogno di simboli”, e “le strutture di potere delle collettività organizzate hanno sempre imposto – e continuano ancor oggi ad imporre – l’ostensione di simboli diretti a rappresentare i valori cui ognuna di esse ha scelto di riferirsi nella sua storia istituzionale”<sup>6</sup>.

Rapportata a questa ottica ideologica, la scelta francese di escludere anche *l’uso personale* di segni religiosi negli spazi pubblici (scuole, collegi, licei pubblici, spazi connessi<sup>7</sup>) presenta una indubbia coerenza: per emarginare ogni manifestazione di confessionalità, occorre “rejetter le droit à la différence”<sup>8</sup>, impedire che “gli alunni manifestino vistosamente (“*ostensiblement*”) un’appartenenza religiosa”, “evitare eventuali contestazioni sulla natura propriamente religiosa o confessionale di un determinato segno”<sup>9</sup>. Così, la privatizzazione della religione, tipica della tradizione illuminista, subisce ulteriori restrizioni: anche una scelta personale che evochi l’appartenenza confessionale è ritenuta pericolosa. A questa concezione è ispirato il *Rapporto* presentato in Francia nel dicembre 2003 da Bernard Stasi, presidente della *Commissione di riflessione sull’applicazione del principio di laicità nella Repubblica*, quando afferma che “la difesa della libertà di coscienza individuale contro ogni forma di proselitismo viene oggi ad integrare le nozioni di separazione e di neutralità”, e “gli alunni devono, in un clima di serenità, potersi istruire e sviluppare per acquisire l’autonomia di giudizio. Lo Stato deve impedire che il loro spirito sia turbato dalla violenza e dai furori della società: senza essere una camera sterile, la scuola non può diventare la camera di risonanza delle passioni del mondo, pena il rischio di venir meno alla sua

---

<sup>6</sup> V. PACILLO, *Diritto, potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale*, in AA.VV., *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, a cura di M. Parisi, ESI, Napoli, 2006, p. 192. Aggiunge Pacillo che “per svolgere appieno la loro funzione, i simboli del potere hanno bisogno del diritto. Perché il simbolo del potere possa trasmettere il suo messaggio al maggior numero di consociati, la sua ostensione deve essere comandata da atti imperativi che ne impongano la presenza su documenti, in locali pubblici, ovvero in cerimonie ufficiali” (p. 194).

<sup>7</sup> Il divieto vale anche per le attività destinate a svolgersi fuori dei locali dell’istituto (gite scolastiche, corsi di educazione fisica), al punto che di recente il Tribunale di Montreuil ha riconosciuto legittimo il divieto di portare il velo riferito alla madre che accompagnava il figlio in attività scolastiche esterne, con la motivazione che in queste circostanze i genitori possono essere considerati come “funzionari di fatto”. Sulle scelte francesi, in generale, cfr. P. CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 110 ss.

<sup>8</sup> P. CAVANA, *I segni della discordia*, cit., p. 105.

<sup>9</sup> P. CAVANA, *I segni della discordia*, cit., pp. 107,108.



missione educativa<sup>10</sup>. Quindi, “ridimensionare l’espressione pubblica delle specificità confessionali e porre dei limiti all’affermazione della propria identità permette l’incontro di tutti nello spazio pubblico”<sup>11</sup>. Le scelte operate dalla Francia si ispirano ad una idea di “laicità militante”, o *laïcité de combat*, che riflette “un’ideologia laicista, areligiosa o antireligiosa, che nega alla religione qualsiasi spazio nella sfera pubblica, assumendo verso di esso un atteggiamento ostile”<sup>12</sup>.

Sin qui, il linguaggio guerriero e conflittuale è tutto sommato moderato, anche se giunge a rigorose conseguenze, ma diventa estremo negli Autori ispirati dall’assoluto ideologico<sup>13</sup>. Per Lombardi Vallauri è scontata “l’estrema pericolosità dei simboli (...) che fungono facilmente da catalizzatori di aggressività”, perché “come gli slogan, (essi) esprimono e generano un livello intellettuale e relazionale primitivo dello sviluppo

---

<sup>10</sup> P. CAVANA, *I segni della discordia*, cit., p. 177.

<sup>11</sup> P. CAVANA, *I segni della discordia*, cit., p. 179. Nel Rapporto del 2003 diverse manifestazioni di religiosità, che si vanno moltiplicando nella società multiculturale, sono avvertite come pericoli per la laicità, e interpretate come tensioni da eliminare. Desta stupore, tuttavia, il fatto che alcuni problemi che possono essere agevolmente risolti (e che sono risolti, come si vedrà più avanti, in un contesto di laicità positiva e accogliente) sono interpretati in una logica di conflittualità e di attentato alla laicità dello Stato. Ad esempio, “a scuola, l’uso di un segno religioso vistoso (*ostensibile*) – grande croce, kippa o velo – è sufficiente a turbare la quiete della vita scolastica. Ma le difficoltà riscontrate trascendono questa vicenda eccessivamente mediatizzata. In effetti, il normale andamento scolastico viene alterato anche dalle domande di assenze sistematiche per un giorno alla settimana, o dall’interruzione di corsi ed esami per motivi di preghiera o di digiuno. (...) L’ospedale non è più risparmiato da questo tipo di contestazioni. (...) Più di recente si sono moltiplicati i casi di rifiuto, da parte di mariti o di padri, per motivi religiosi, di lasciare che lo loro spose o figlie siano curate o assistite durante il parto da medici di sesso maschile. (...) Nelle carceri sono emersi un gran numero di problemi. (...) In un ambiente in cui la pressione collettiva è molto forte, si esercitano pressioni sui detenuti perché si sottomettano a determinate prescrizioni religiose. In occasione delle loro visite, le famiglie e gli amici dei detenuti sono vivamente “incitati” ad adottare una tenuta “religiosamente corretta”. In questo clima di tensione l’amministrazione penitenziaria può essere tanta, al fine di mantenere l’ordine all’interno della prigione, di procedere a dei raggruppamenti comunitari” (ivi, p. 198-200).

<sup>12</sup> E. OLIVITO, *Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica: esperienze a confronto*, in *Dir. Pubbl.*, 2004, p. 551. Sull’argomento, A. G. CHIZZONITI, *Cerimonie, ordine delle precedenze, festività civili e religiose. Casi particolari di uso pubblico di simbologia religiosa*, in AA.VV., *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, cit., p. 82 ss.

<sup>13</sup> Gentile accede alla interpretazione dei simboli come strumenti proselitici della politica o della religione, ritenendo che la “religione secolare” è “un sistema, più o meno elaborato, di credenze, di miti, di riti e di simboli, che conferisce carattere sacro ad un’entità di questo mondo, rendendola oggetto di culto, devozione e dedizione” (E. GENTILE, *Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi*, Laterza, Roma-Bari 2001).



umano, quello delle semicicliche fissazioni e appartenenze”<sup>14</sup>. I simboli evocano guerra e violenze, infatti “chi professi un’etica della nonviolenza, della pace, dei diritti fondamentali, della *unity of mankind*, non può non vedere nei più aggressivi e potenti simboli identitari – quelli di religione, di nazione/Stato, di classe sociale, di partito politico – avversari da abbattere, simulacri da abbandonare: l’etica del simbolico identitario-aggressivo è necessariamente iconoclasta, anche se la stessa iconoclastia può essere (forse non può non essere?) altamente simbolica”<sup>15</sup>. Sulla stessa scia, per Edoardo Dieni “si può egualmente dire che i simboli sono cattivi perché semplificano in modo adialettico, arazionale, adialogico il sistema della *fides*. Sarebbero (...) una pericolosa strategia seguita dagli uomini per dispensarsi dal pensare (...) per la loro forza emotiva essi possono dare luogo infatti a “campi mentali” che bloccano il pieno sviluppo della ragione discorsiva e con essa della persona umana, e soprattutto catalizzano l’aggressività, mobilitano *contro*. Le guerre si fanno, come è noto, dietro i simboli. L’indirizzo di politica del diritto da seguire sarebbe allora quello di una pedagogia antisimbolica, o quanto meno intesa a raffinare, ridurre, diluire i simboli”<sup>16</sup>.

Dalla demonizzazione del simbolo derivano conseguenze sul terreno giuridico. La sentenza della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009 sulla questione del Crocifisso si presenta anch’essa coerente con la cultura della divisione e contrapposizione. La Corte afferma che “nell’esposizione del crocifisso (nelle aule scolastiche) è il segno che lo Stato *si schiera* dalla parte della religione cattolica”; “nei paesi in cui la stragrande maggioranza della popolazione aderisce ad una precisa religione, la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e di forma, può costituire *una pressione sugli studenti che non praticano tale religione o su quelli che aderiscono ad un’altra religione*”. La pressione è così forte che gli studenti sembrano quasi messi all’angolo, feriti nelle libertà di pensiero e religione: “la scolarizzazione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il *potere vincolante dello Stato è imposto a degli alunni cui manca ancora (secondo il livello di maturità del bambino) la capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio derivante da una scelta preferenziale espressa dallo*

---

<sup>14</sup> L. LOMBARDI VALLAURI, *Simboli e realizzazione*, in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale*, il Mulino, Bologna, 2005, p. 14.

<sup>15</sup> L. LOMBARDI VALLAURI, *Simboli e realizzazione*, cit., p. 17.

<sup>16</sup> E. DIENI, *Simboli, religioni, regole e paradossi*, in AA.VV., *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, cit., p. 103.



*Stato in materia religiosa*". Infine, la presenza del Crocifisso è interpretata come "un segno religioso ed essi si sentiranno educati in un ambiente scolastico contrassegnato da una data religione. Ciò che può essere incoraggiante per alcuni studenti religiosi, può essere emotivamente perturbante per studenti di altre religioni o per coloro che non professano nessuna religione".

## **2 - Linguaggio plurale dei diritti umani che legittima ogni simbologia religiosa**

Cambiano il clima, il linguaggio, la terminologia, quando si rifiuta la contrapposizione e il conflitto: in questo caso, la religione, e la sua simbologia, sono interpretate alla luce delle Carte internazionali sui diritti umani, della nostra Carta costituzionale, dei documenti che le principali Confessioni hanno sottoscritto negli ultimi decenni. Il diritto di libertà religiosa assume valore universale, lo Stato laico non è più diffidente verso la religione e le Chiese, ma è loro amico, chiede e offre collaborazione, è prodigo di riconoscimenti di diritti e prerogative. La terminologia e la mentalità guerriera scompaiono, sostituite dalla volontà di incontro e di dialogo, le differenze anziché dividere uniscono e arricchiscono. Nei simboli religiosi sfuma la volontà egemonica, emergono le distinzioni che arricchiscono e i contenuti che uniscono.

Anche nelle controversie sul crocifisso, chi lo difende sceglie un altro linguaggio, nel quale l'unione prevale sulla divisione, l'universalità sul particolarismo, e il simbolo unifica in modo trasversale tradizioni culturali diverse. Claudio Magris ritiene che "quella figura rappresenta per alcuni ciò che rappresentava per Dostoevskij, il figlio di Dio morto per gli uomini; (...). Per altri, per molti, potenzialmente per tutti, esso rappresenta ciò che rappresentava per Tolstoj o per Gandhi, che non credevano alla sua divinità ma lo consideravano un simbolo, un volto universale dell'umanità, della sofferenza, e della carità che riscatta". E aggiunge: "un analogo discorso, naturalmente, vale per altri volti universali della condizione umana, ad esempio Buddha, il cui discorso di Benares parla anche a chi non professa la sua dottrina ed è radicato nella tradizione di altre civiltà come il cristianesimo nella nostra"<sup>17</sup>. Natalia Ginzburg a sua volta sostiene che "il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i cattolici, Gesù Cristo è figlio di Dio. Per i non cattolici, può

---

<sup>17</sup> In *Corriere della Sera*, 7 novembre 2009.



essere semplicemente l'immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla croce per amore di Dio e del prossimo. Chi è ateo, cancella l'idea di Dio ma conserva l'idea del prossimo. Si dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati per la propria fede, per il prossimo, per le generazioni future, e di loro sui muri della scuole non c'è l'immagine. E' vero, ma il crocifisso li rappresenta tutti. Come mai li rappresenta tutti? Perché prima di Cristo nessuno aveva detto che gli uomini sono uguali e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei e neri e bianchi, e nessuno prima di lui aveva detto che nel centro della nostra esistenza dobbiamo stabilire la solidarietà fra gli uomini"<sup>18</sup>.

In altre riflessioni si sottolinea il carattere culturale del simbolo religioso, e ancora il valore universale del crocifisso, dal momento che "se c'è un segno che caratterizza la cultura europea in tutte le sue dimensioni questa è la croce. Si tratta di un simbolo dominante per tutti gli aspetti del sapere, perché tutti gli aspetti della nostra cultura si fondano su quella forma peculiare che è il cristianesimo"; il crocifisso "è un simbolo che parla di una sofferenza. Una sofferenza che sa accogliere in sé tutte le sofferenze e in qualche modo redimerle. Il credente lo penserà in un modo, lo storico delle religioni in un altro. Ma non cambia. Quello è un segno di straordinaria accoglienza, di straordinaria donazione di sé"<sup>19</sup>. Umberto Eco, infine, intreccia la comparazione dei simboli con l'esigenza di una integrazione che accetti le differenze, e ne promuove il rispetto: "così come la mezzaluna (simbolo musulmano) appare nelle bandiere dell'Algeria, della Libia, delle Maldive, della Malaysia, della Mauritania, del Pakistan, di Singapore, della Turchia e della Tunisia (...), croci e strutture cruciformi si trovano sulle bandiere di paesi laicissimi come la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, la Nuova Zelanda, Malta, l'Olanda, la Grecia, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca l'Australia, la Gran Bretagna e via dicendo". Aggiunge che "la croce è un fatto di antropologia culturale, il suo profilo è radicato nella sensibilità comune. (...) L'integrazione di un'Europa sempre più affollata di extracomunitari deve avvenire sulla base di una reciproca tolleranza. L'educazione dei ragazzi nelle scuole del futuro non deve basarsi sull'occultamento delle diversità ma su tecniche pedagogiche che inducano a capire e ad accettare le diversità"<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> N. GINZBURG, *Quella croce rappresenta tutti*, in *L'Unità*, 22 marzo 1988.

<sup>19</sup> In *La Repubblica*, 6 novembre 2009.

<sup>20</sup> In *La Repubblica*, 29 ottobre 2003.



Queste opinioni sono alimentate da una filigrana di indicazioni normative, e giurisprudenziali, che nell'epoca dei diritti umani adottano il linguaggio dell'accoglienza, la lettura positiva dei simboli. Lo Statuto del Consiglio d'Europa, approvato a Londra il 5 maggio 1949, afferma nella parte introduttiva che "i Governi (sono) irrimediabilmente legata ai valori spirituali e morali, che sono patrimonio comune dei loro popoli e la vera fonte dei principi di libertà personale, libertà politica e preminenza del diritto, dai quali dipende ogni vera democrazia". La Carta Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950 dichiara che i Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa, sono "risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e preminenza di diritto". La giurisprudenza che, in Europa e altrove, legittima la presenza di simboli religiosi negli spazi pubblici oscilla tra la lettura culturale del simbolo e il suo rapporto con la tradizione di un determinato ordinamento. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato che "sarebbe ironico se l'inclusione del presepe nel contesto di una fiera che è parte di una celebrazione di un evento riconosciuto nel mondo occidentale da venti secoli, e dal popolo, dall'Esecutivo, dal Congresso, e dalle Corti di questo paese da due secoli, "contaminasse" l'esibizione al punto di porla in conflitto con la *Establishment Clause*. Proibire l'uso di questo simbolo passivo mentre nei luoghi pubblici si cantano gli inni natalizi e... il Congresso e il legislativo statale aprono le sessioni pubbliche recitando le preghiere, sarebbe una reazione esagerata e contraria alla storia della Nazione e alle decisioni di questa Corte"<sup>21</sup>. In Italia, il Consiglio di Stato nel 1988 ha respinto la tesi del valore confessionista della presenza del crocifisso, perché essa è legittimata attualmente dal significato storico-culturale, non esclusivamente religioso, della croce che "rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa"<sup>22</sup>. In Spagna, il Tribunale supremo ha dichiarato che l'immagine della Vergine Maria (nell'accezione di *Virgo Sapientiae/Virgen de la Sapiencia*) nello stemma dell'Università di Valencia è coerente col principio di aconfessionalità dello Stato perché "el citado Escudo y Emblema tradicional e histórico de la Universidad de Valencia conteniendo la imagen mariana forma parte no sólo del acervo común tradicional histórico, cultural y espiritual, de dicha Universidad,

<sup>21</sup> *Linch v. Donnelly*, 465 U.S. 685-686 (1984). In senso critico, cfr. S. MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere*, cit., p. 56.

<sup>22</sup> Cons. Stato, sez. II, parere 27 aprile 1988, n. 63, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989, 1, p. 198.



independientemente de su significación religiosa que en su momento puede tener, sino también, del acervo común expresado de uno de los pueblos de España como es el Valenciano”<sup>23</sup>.

Ancora in Italia, la *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*, approvata il 23 aprile 2007 con Decreto del Ministro dell'Interno, prevede al punto 25 che “movendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l'Italia rispetta i simboli, e i segni, di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua. Come stabilito dalle Carte internazionali, è giusto educare i giovani a rispettare le convinzioni degli altri, senza vedere in esse fattori di divisione degli esseri umani”. Questo principio è ribadito dalla *Relazione* che ha accompagnato la *Carta dei valori*, perché “il segno, o il simbolo religioso, non è, non può essere mai uno strumento di offesa per chi ha un'altra fede. Esso costituisce un mezzo che esprime le diversità e può arricchire gli altri interlocutori. Se non si afferma questo principio le società multiculturali sono destinate a vivere in un continuo stato di fibrillazione facile a sfociare in veri conflitti interconfessionali, e rischiano così di ricadere nel passato. Per entrare nel merito, se in un Paese i segni o i simboli della religione tradizionale sono collocati in edifici pubblici non si può chiedere di toglierli per motivi di multiculturalità perché essi esprimono, secondo le leggi di quell'ordinamento, una identità o una radice storica che meritano rispetto e considerazione”<sup>24</sup>.

La radice storica di questo cambiamento sta nelle Carte internazionali sui diritti umani del secolo XX, che intendono saldare i conti

---

<sup>23</sup> Cfr. **B. ALAEZ CORRAL**, *Simbolos religioso y derecho fundamentales en la relación escolar*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 67, 2003, p. 89 ss. Con sentenza del 3 giugno 1991 la Corte costituzionale bavarese ha ritenuto che “con la rappresentazione della croce come icona della sofferenza e della autorità di Gesù Cristo (ci si confronta) con una visione religiosa diffusa in cui si afferma il potere formativo delle credenze cristiane”; il crocifisso, quindi, non costituisce “l'espressione di una convinzione legata ad una specifica confessione, piuttosto un oggetto essenziale della tradizione generale cristiano-occidentale”, e in quanto tale “non richiede né l'identificazione con le idee e le credenze che essa incorpora, né alcun'altra forma di comportamento attivo orientato in questo senso”.

<sup>24</sup> Prosegue la *Relazione*: “altrettanto, se in un Paese esistono tradizioni culturali legate a festività religiose – in Italia a festività natalizie, al culto mariano, ad altre ricorrenze – nella scuola, in ambienti giovanili o in altri momenti della vita associativa, volerle eliminare vorrebbe dire proprio intaccare quella ricchezza multiculturale che si vuole invece tutelare e promuovere. D'altronde, nessuno ha mai pensato di eliminare le statue di Buddha nei Paesi nei quali il buddismo vanta una lunga tradizione, o di cancellare festività nazionali che hanno una chiara impronta religiosa riferibile alla religione di maggioranza”.



con i guasti del totalitarismo e superare le antiche divisioni europee di tipo religioso. La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 riconosce il diritto di libertà religiosa in una dimensione individuale e collettiva, stempera la concezione *privatistica* di matrice ottocentesca, perché esso "include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti" (art. 18). Per l'articolo 26, inoltre, l'istruzione "*deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi*". Le Carte e le Convenzioni sui diritti umani sviluppano la nuova dimensione della libertà religiosa, ed il loro linguaggio cambia, si fa propositivo, intreccia l'identità con lo scambio, esclude il conflitto, tende a superare i contrasti. Gli articoli 5 e 20 della *Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali*, parlano della identità religiosa, linguistica e culturale delle minoranze nazionali, e dei diritti della maggioranza. Per l'articolo 5 occorre "promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali di *conservare e sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale*"; per l'articolo 20, "le persone appartenenti ad una minoranza nazionale rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, *in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o ad altre minorità nazionali*". Maggioranza e minoranze convivono nel reciproco riconoscimento dei diritti, a cominciare da quello che garantisce le rispettive identità religiose e culturali. La *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo* del 1989 enuncia due principi fondamentali riguardanti l'educazione dei ragazzi. Per la lettera c) del punto 1, gli Stati convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità quella di "preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona". Più specificamente, la lettera b) dello stesso articolo della *Convenzione sui diritti del fanciullo* prevede tra le finalità dell'educazione del bambino quella di inculcare il "rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua". In queste parole si scorge movimento, pluralismo, spinta verso l'altro, la fine di paure e diffidenze, la volontà e la curiosità di conoscere gli altri, di farsi conoscere. Ne deriva una prospettiva aperta a una pluralità di simboli, ad una circolarità delle



identità e delle appartenenze di ciascuno nella vita associativa che non disturba, ma arricchisce, non ferisce ma favorisce la reciproca conoscenza.

### 3 - Coerenze e incoerenze. Religione, cultura, deserto delle identità

Sembra esservi coerenza tra una certa idea di laicità, lineare e geometrica, e la cancellazione dei simboli religiosi negli spazi pubblici, e questa coerenza viene riconosciuta all'ordinamento francese che ha applicato il criterio della cancellazione ai simboli di tutte le fedi. Ma si tratta di un segmento di coerenza in un *sistema di incoerenza*, perché il nascondimento è imposto soltanto ad una simbologia salvando le altre, lasciando intendere che queste altre sono buone, pacifiche, non discriminano, non turbano le coscienze. In realtà, nella guerra dei simboli tutti hanno qualcosa da perdere, alcuni più di altri, si crea discriminazione soltanto alla religione<sup>25</sup>. Si è accennato alla presenza di simboli nelle bandiere nazionali, cui si possono aggiungere i vessilli regionali, i gonfaloncini comunali, e quant'altro di analogo esista nella vita collettiva. Siamo di fronte ad una simbologia – presente in spazi pubblici, in cerimonie solenni con partecipazione obbligata e spontanea - che chiede e ottiene onori e omaggi da autorità, cittadini, spettatori occasionali. Anch'essa può evocare, divisioni, lacerazioni civili, dissensi, e dovrebbe essere cancellata per il coacervo di sentimenti contrari che suscita, per il rifiuto di alcuni di sentirsi integrati in una identità che respingono. Eppure nessuno la contesta.

Resta celebre la cerimonia di insediamento del Re d'Inghilterra, celebrata l'ultima volta il 2 giugno 1953 per la Regina Elisabetta II, intessuta di una religiosità che evoca diversi aspetti della storia britannica. Dal 1066 la cerimonia ha luogo nell'abbazia di Westminster, e viene officiata dall'Arcivescovo di Canterbury. Nelle varie fasi della cerimonia si colloca il giuramento che, per Elisabetta II, è stato il seguente: "Manterrai tu, quanto è più nel tuo potere, le Leggi di Dio e la vera professione del Vangelo? Manterrai tu, quanto è più nel tuo potere, nel Regno Unito la

---

<sup>25</sup> La tendenza negativista spinge a volte ad involontari settarismi, ad esempio ritenendo il crocifisso come simbolo del "cattolicesimo", secondo quanto affermato dalla Sentenza della Corte di Strasburgo del novembre del 2009. Si tratta di settarismi incomprensibili perché l'affermazione non è esatta né sul piano scritturale né sul piano dei fatti, perché il crocifisso è simbolo eminente del cristianesimo ortodosso e di quello cattolico, mentre la croce è espressione del cristianesimo nel suo complesso, compreso quello riformato-protestante. Sull'argomento, più ampiamente, C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi & C, Torino, 2011, p. 62 ss.



Religione Protestante Riformata stabilita dalla legge? Manterrai e proteggerai tu inviolabilmente la Chiesa d'Inghilterra, e la dottrina, il culto, la disciplina, e il governo della stessa come stabilito dalla legge in Inghilterra? E preserverai tu a favore dei Vescovi e del Clero d'Inghilterra, e delle Chiese nel loro impegno, tutti quei diritti e privilegi, come per legge o per appartenenza a loro o a ciascuno di Loro?". In aggiunta il monarca giura di preservare il governo della Chiesa presbiteriana come parte della Chiesa scozzese, e questa porzione di giuramento viene fatto prima dell'incoronazione. Concluso il giuramento, è presentata al Sovrano una Bibbia, ed un ecclesiastico pronuncia le parole: "Ecco la saggezza. Questa è la legge Regale. Questi sono gli Oracoli di Dio vivente". Dopo la presentazione della Bibbia, viene celebrata la Santa Comunione, e il sovrano si siede sul trono del Re Edoardo, dentro il quale è inserita la "Stone of Scone", nota anche come *Pietra del Destino* (del peso di 152 chilogrammi) alla quale la leggenda attribuisce origini bibliche (sarebbe stata usata da Giacobbe come cuscino). Infine, si procede all'incoronazione vera e propria che prevede la consegna dello scettro con la croce, della spada e del globo anch'esso con la croce<sup>26</sup>. La cerimonia inglese è una delle più solenni tra quelle che si svolgono nel mondo in occasione dell'insediamento di chi dirige lo Stato, e certamente sarà snellita, ma è stata richiamata per un preciso motivo: essa è emblematica del rilievo che la religione ha nelle tradizioni e nelle cerimonie pubbliche di molti Stati. Alla luce della laicità esclusivista, il rito contrasterebbe con la libertà religiosa e di coscienza di quanti in Gran Bretagna non sono anglicani.

Si possono fare altri esempi, ricordando che in Israele "sull'architrave di tutte le scuole ebraiche, come in tutte le istituzioni statali, è fissata la Mezuzà, come segno religioso ebraico, ed inoltre c'è la bandiera come segno civile israeliano, su tutte le strutture statali, ebraiche ed arabe"<sup>27</sup>. Inoltre, molti Capi di Stato giurano sulla Bibbia, o davanti ad una Bibbia, una croce, o altro simbolo religioso: è il caso dei Sovrani dell'Europa del Nord, del Capo del governo spagnolo, del Presidente degli Stati Uniti, del Primo Ministro del Canada, del Governatore Generale dell'Australia. In altri casi la religione svolge un ruolo più penetrante, come nel giuramento del Primo Ministro di Grecia, amministrato dal Patriarca della Chiesa ortodossa, del Presidente israeliano che giura sulle Scritture, dell'Imperatore del Giappone che si

---

<sup>26</sup> Cfr. [http://en.wikipedia.org/wiki/Coronation\\_of\\_the\\_British\\_monarch](http://en.wikipedia.org/wiki/Coronation_of_the_British_monarch). Cfr. anche M. EVE, *Dentro l'Inghilterra. Ragioni e miti di un'identità*, Marsilio, Venezia, 1990; P. RAPELLI, *Simboli del potere e grandi dinastie*, Electa, Roma, 2004.

<sup>27</sup> <http://www.hakeillah.com>.



insedia unitamente ad una cerimonia religiosa scintoista, e di altri governanti di Paesi musulmani che giurano sul Corano, e via di seguito. Spesso le cerimonie hanno lunga durata, e la religione si presenta in tutta la sua solennità di fronte alla Nazione e ai singoli cittadini, anche di quelli che sono di altra religione, o non ne hanno alcuna.

In effetti, soltanto l'abbandono della logica di guerra, e l'apertura alla logica dell'accoglienza, può far superare le divisioni e accomunare tutti nell'accettazione di una storia condivisa, sia pure con differenti valutazioni. C'è imbarazzo nei pochi Autori che hanno sfiorato il tema. Per Susanna Mancini il raffronto con le bandiere nazionali "non sta in piedi, perché manca qualunque simmetria tra l'affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche e la riproduzione della croce su di una bandiera nazionale". Confrontando Finlandia e Italia aggiunge: "come la Finlandia, che, raggiunta l'indipendenza, ha autonomamente scelto la bandiera azzurra nelle scuole pubbliche a rappresentare l'unità nazionale, non espone nelle scuole pubbliche il blasone che rappresenta la chiesa evangelico-luterana finlandese, così l'Italia, che si è dotata del tricolore, non dovrebbe esporre il crocifisso"<sup>28</sup>. Il ragionamento non ha alcun senso, perché il simbolo della croce è posto sulla bandiera nazionale, che in qualche modo è simbolo solenne e generale, onorato nella società e nelle istituzioni pubbliche, e perché il crocifisso non è il blasone della Chiesa cattolica ma rappresenta la più gran parte del cristianesimo a livello mondiale. Infine, l'Autrice trascura altri simboli che proprio nei Paesi protestanti del Nord-Europa vengono esibiti e onorati a livello pubblico e istituzionale.

La logica di guerra è costretta poi ad operare chirurgicamente in modo arbitrario, scindere ogni rapporto tra religione e cultura, negare che il simbolo religioso abbia contenuti culturali, ignorare che l'esclusione dagli spazi pubblici dovrebbe riguardare anche una certa simbologia culturale che non è meno pressante nei confronti dei cittadini, degli utenti di determinati servizi, degli studenti e dei docenti di scuole e università di un Paese o di un'area geografica<sup>29</sup>. Le scuole sono spesso intitolate ad una

---

<sup>28</sup> S. MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere*, cit., p. 26.

<sup>29</sup> La negazione più recisa del carattere culturale del simbolo religioso viene dalla Corte costituzionale federale tedesca quando nel 1995 sostiene che la croce "appartiene ed è sempre appartenuta ai simboli specifici della cristianità, di cui costituisce il simbolo di fede. Essa iconografizza la redenzione dal peccato originale attraverso il sacrificio e la morte di Cristo e al tempo stesso la vittoria di Cristo su Satana e la sua autorità sul mondo, la sua sofferenza e il suo trionfo al tempo stesso. Profanare la croce, attribuendole meramente il significato di espressione della tradizione occidentale, o di generico segno di culto senza specifiche implicazioni di fede, come fa la decisione in oggetto (della Corte



personalità della cultura o della storia, un grande pensatore, un pioniere di imprese memorabili, e gli alunni e le famiglie potrebbero non condividere la memoria di chi ispira la “denominazione” della scuola, o è presente nella scuola in effigie, e potrebbero chiedere una titolazione neutra, o la rimozione dell’effigie. In coerenza con l’esclusione del crocifisso dalle scuole, nessun istituto scolastico o universitario potrebbe essere intitolato a San Paolo, Voltaire, Rousseau, Lutero, Giovanni XXIII, e via di seguito: ciascun cittadino, famiglia, gruppo sociale, potrebbe legittimamente dolersi di una presenza indubbiamente sponsorizzata dalle autorità pubbliche, e da quelle scolastiche, tale da attenuare o ferire la libertà di pensiero e di ricerca che dovrebbe essere massima in ambiente scolastico. D’altra parte, anche negli uffici e altri spazi pubblici di ciascun Paese sono posti simboli storici o politici (effigi del monarca, presidente della Repubblica, di personalità della cultura fondatori di scuole di pensiero) che potrebbero, nell’ottica del rigorismo laicista, suscitare reazioni emotive di diverso genere, contrastando con convinzioni politiche, culturali, storiche, particolarmente sentite dai singoli individui. Per evitare un così vasto fronte di obiezioni si vuole separare la religione dalla cultura, ignorando che le religioni sono alla base delle grandi tradizioni culturali, filosofiche, dell’umanità, le alimentano tuttora in un mutuo scambio di concetti, riflessioni, approfondimenti. Se non è possibile cancellare il valore religioso del simbolo, non si può neanche ignorare il suo valore culturale e di espressione della tradizione di un popolo. Ciò perché la tradizione non si vergogna della religione e la religione non può vergognarsi della tradizione. La tradizione accoglie entrambe in un contesto di valutazione critica che arricchisce tutti.

Infine, nella società multiculturale la logica di guerra dovrebbe sbarrare la strada ad ogni espressione identitaria tradizionale, o a quelle nuove che si vanno affermando nella scuola, nei luoghi di lavoro, in spazi pubblici fino ad oggi ritenuti immuni da manifestazioni e presenze religiose. La pratica islamica di pregare secondo i tempi coranici in qualsiasi luogo ci si trovi, la tradizione italiana di celebrare o ricordare il Natale, o altre feste cristiane, nella scuola, che si va arricchendo con cerimonie analoghe per feste di altre religioni, anche al fine di far socializzare i ragazzi di diversa nazionalità; la tendenza oggi prevalente ad accettare i simboli di ogni religione, ebraica, cristiana, islamica, dei Sikh, e via di seguito, nelle scuole e in altri ambienti sociali; la tendenza a

---

bavarese), significherebbe contraddire l’autocomprensione stessa della cristianità e della chiesa”.



prevedere nei contratti di lavoro o negli accordi d'impresa spazi di tempo e di luogo per esigenze religiose (preghiera, festività): tutto ciò dovrebbe essere cancellato in un'ottica iconoclasta che produrrebbe solo un deserto identitario deprimente, anche difficile da realizzare. E' la preoccupazione di Louis-Léon Christians che chiede se "la desimbolizzazione della legge, oltre i rischi di diluizione del legale sociale già evocati, non determina un effetto deleterio su ogni processo simbolico, compresi quelli all'interno delle comunità che ne erano portatrici? Cosa sarebbero questi individui privati di ogni capacità di espressione simbolizzante? Il divieto di indossare il foulard esteso alle imprese private, o la volontà un tempo espressa da certi legislatori di applicare le leggi antidiscriminatorie alla "totalità della vita sociale" lasciano intravedere che la colonizzazione giuridica del mondo, dopo essersi a lungo estesa come un vettore di simbolizzazione pubblica, potrebbe invertirsi e diventare uno strumento di desimbolizzazione sociale ..."<sup>30</sup>.

#### 4 - Pluralità e differenze nella visione globale e positiva dei simboli

Tutto cambia in un'ottica di accettazione delle differenze, e il cambiamento è già in atto dal punto di vista normativo. Oggi è impossibile parlare di un solo simbolo (la croce o il velo, la Kippa o il turbante e pugnale dei Sikh) che escluda gli altri, quando nella scuola, in altri spazi sociali o pubblici, la circolarità della simbologia religiosa è pressoché totale. Tutto cambia anche dal punto di vista psicologico, perché la moltiplicazione dei simboli provoca la fine della paura di una religione per l'altra, degli scettici verso la religione, dei credenti per chi non è religioso, fa nascere un'amicizia a livello delle persone, che è destinata a conquistare spazio nel mondo della cultura e del diritto. Lo *Stato laico sociale*, affermatosi in Europa nel XX secolo, ha universalizzato lo spirito americano del *favor religionis*, l'ha intrecciato con la pratica pattizia europea. Lo Stato riconosce il ruolo pubblico delle Chiese, prevede gli effetti civili per il matrimonio confessionale, inserisce l'insegnamento religioso nei programmi delle scuole pubbliche per chi lo desidera, disciplina forme dirette e indirette di finanziamento delle Chiese e delle loro attività, garantisce l'assistenza religiosa nelle strutture obbligate,

---

<sup>30</sup> L.-L. CHRISTIANS, *La legge civile come simbolo religioso: dalla genealogia della norma alla logistica della destigmatizzazione*, in AA.VV., *Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, cit., pp. 63-64.



dialoga infine con le confessioni e concorda con esse parti della legislazione ecclesiastica nazionale. Cadono i tabù legati alla diffidenza dello Stato verso la religione, finisce la cultura di Westfalia, si inaugura l'amicizia tra tutte le fedi e le opinioni. Nel nuovo orizzonte di *Welfare State* di impronta laica, strutture sociali e pubbliche si colorano di presenze e simboli religiosi che si moltiplicano, in breve tempo realizzano una accoglienza serena (in qualche misura, indifferente) da parte dei cittadini, degli utenti dei servizi.

L'Italia è, in questo senso, un paese esemplare avendo anticipato l'indirizzo pluralista, in particolare nell'ambiente scolastico, dove esiste l'insegnamento della religione cattolica per gli studenti che lo desiderino; ma la normativa non si limita a quella concordataria riformata nel 1984, perché l'articolo 23 del regio decreto del 28 febbraio 1930, n. 289, tuttora vigente, che detta norme per l'attuazione della legge sui *culti ammessi*, prevede che "quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa essere adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione cattolica possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli". Questo pluralismo, embrionale e limitato, si è ampliato nel periodo costituzionale con la stipulazione delle Intese ex articolo 8 Cost., nelle quali sono recepite le richieste di diverse confessioni. L'Intesa con le *Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese del 1984* prevede che la Repubblica italiana assicura "alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni". Norme sostanzialmente identiche (con leggeri varianti) si rinvencono nelle Leggi di approvazione dell'Intesa con le *Chiese cristiane avventiste del 7° giorno* 516/1988, le *Assemblee di Dio in Italia* (pentecostali), 517/1988, dell'Intesa con *L'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia* (UCEBI), 116/1995, dell'Intesa con *la Chiesa Evangelica Luterana in Italia* (CELI). E norme analoghe sono previste in altre sei Intese, definite in sede di Presidenza del Consiglio, ma non ancora tradotte in legge, con la *Congregazione dei Testimoni di Geova*, la *Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale* (art. 6), *l'Unione Buddhista Italiana*, *l'Unione Induista Italiana*, *la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni* (mormoni), *la Chiesa Apostolica in Italia*. Infine, la Legge 8 marzo 1989, n. 101, che approva *l'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane*, afferma che la Repubblica assicura "agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli



organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo". Si può osservare che, mentre le altre confessioni hanno chiesto l'intervento dei loro rappresentanti nella scuola in funzione dello studio del fatto religioso, l'Unione delle comunità ebraiche lo prevede direttamente per lo studio dell'ebraismo<sup>31</sup>.

Per parte sua, la *Carta dei valori della cittadinanza e dell'immigrazione* del 2007 afferma al n. 12: "anche per favorire la condivisione degli stessi valori, la scuola prevede programmi per la conoscenza della storia, della cultura, e dei principi delle tradizioni italiana ed europea. Per un insegnamento adeguato al pluralismo della società è altresì essenziale, in una prospettiva interculturale, promuovere la conoscenza della cultura e della religione di appartenenza dei ragazzi e delle loro famiglie". Inoltre, per l'articolo 13, "la scuola promuove la conoscenza e l'integrazione tra tutti i ragazzi, il superamento dei pregiudizi, la crescita comune dei giovani evitando divisioni e discriminazioni. L'insegnamento è impartito nel rispetto delle opinioni religiose o ideali della famiglia e, a determinata condizioni, prevede corsi di insegnamento religioso scelti volontariamente dagli alunni o dai loro genitori". Ed ancora, per il n. 15 della Carta "ogni tipo di insegnamento, comunque impartito a livello pubblico o privato, deve rispettare le convinzioni di ciascuno e tendere a unire gli uomini anziché a dividerli". Anche in virtù di questa normativa, la scuola italiana si è aperta a una pluralità di presenze religiose, che elimina ogni monismo e possibilità di condizionamento dei bambini e dei ragazzi; i quali sono abituati da tempo ad avere amici di confessioni diverse, a parlare con insegnanti cattolici e rappresentanti religiosi avventisti, luterani, induisti, ebrei, altri ancora, che esibiscono propri segni e caratteri, con attività e presenze religiose le più diverse, non patiscono alcuna sofferenza per alcun simbolo, cristiano o di altra confessione. In un orizzonte così ampiamente pluralista, il simbolo religioso assume diverso significato. Perde quegli effetti deprimenti e discriminatori che la mentalità westfaliana dava per scontati, non è più fonte di divisione ma di originalità che si colloca vicino ad altre originalità, di specificità che attira, incuriosisce; esso avvicina i giovani, li abitua a convivere in un contesto nel quale le opinioni religiose sono diverse ma non nemiche, nessuna presenza religiosa offende le altre.

---

<sup>31</sup> Sull'argomento, C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 223 ss.; P. LILLO, *Concordato, "accordi" e "intese" tra lo Stato e la Chiesa cattolica*, Giuffrè, Milano 1990; AA.VV., *Minoranze, laicità, fattore religioso*, a cura di R. Coppola e L. Troccoli, Cacucci, Bari, 1997. Per i contenuti essenziali delle Intese (che, nella sostanza, sono molti simili) cfr. V. PARLATO, *Le Intese con le confessioni acattoliche*, Giappichelli, Torino, 1991.



Il rapporto tra presenza di un simbolo religioso e strutturazione pluralista della scuola è posto alla base della sentenza della *Grande Chambre* del 2011: “gli effetti dell’accresciuta visibilità che la presenza del crocifisso attribuisce al cristianesimo meritano di essere ulteriormente relativizzati in relazione ai seguenti elementi. Da una parte questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo. Dall’altra, secondo le indicazioni del Governo, l’Italia apre ugualmente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica in particolare che il velo islamico indossato dalle studentesse e altri simboli e abbigliamento con significato religioso non sono proibiti; sono previste delle regole per conciliare agevolmente la frequenza scolastica e le pratiche religiose di minoranza; l’inizio e la fine del ramadan sono “spesso festeggiati” nelle scuole e un insegnamento religioso facoltativo può essere attivato nelle scuole per “ogni confessione riconosciuta”. D’altra parte, nulla indica che le autorità scolastiche che si dimostrino intolleranti rispetto agli alunni che professano altre religioni, a quelli non credenti o aventi convinzioni filosofiche che non si rifanno ad alcuna religione. In più, i ricorrenti non sostengono che la presenza del crocifisso nelle aule ha incitato a sviluppare insegnamenti aventi carattere di proselitismo, né reputano che il secondo e il terzo di essi si siano trovati di fronte ad insegnanti che, nell’esercizio delle loro funzioni, avrebbero in modo tendenzioso insistito sulla presenza del crocifisso”.

## 5 - Multiculturalità e simboli religiosi. Conclusioni

La multiculturalità ha un effetto moltiplicatore sulla questione che stiamo trattando: accentua i rischi della guerra ai simboli, che diverrebbe guerra di tutti contro tutti, moltiplica la forza dell’accoglienza, che renderebbe la società casa comune di tutte le fedi e dei loro segni. André Glucksmann ha rilevato che “l’Europa ha esportato le proprie fedi fino alla metà del ventesimo secolo. Poi a quel punto si ferma”<sup>32</sup>, e oggi sono le altre religioni che entrano in Europa, la quale diviene terra di approdo per popoli ed etnie diverse. Il fenomeno migratorio sta infatti mischiando le carte della storia e dell’evoluzione, facendo coesistere il passato con il presente e il futuro, soprattutto mischia le fedi, le religioni, i diversi simboli, con modalità fino ad oggi sconosciute. Nella multiculturalità muta anche il concetto di simbolo, perché questo emerge non soltanto da un segno,

---

<sup>32</sup> A. GLUCKSMANN, *La terza morte di Dio* (2000), Liberal, Roma, 2004, p. 173.



un'immagine, una raffigurazione, ma anche da atti e comportamenti di singoli e di collettività nella sfera sociale e pubblica, provocando stupore in chi era affezionato alla concezione privata della religione.

Una società che si ispiri ancora a Westfalia, e al modello negazionista francese, deve dire no a tutte le religioni del mondo, alla loro simbologia, alle loro specificità. All'opposto, la società che accoglie è investita nelle sue pieghe dalla multiculturalità, e finisce col recepire, accettare, disciplinare, comportamenti, simboli e presenze religiose che prima non esistevano. La preghiera musulmana recitata in orari determinati, ovunque il fedele si trovi (scuola, posto di lavoro, perfino pubblica via), è accettata, disciplinata. Il velo islamico può essere indossato dovunque, utilizzato anche per la documentazione anagrafica. L'astensione dal cibo nel *ramadan*, e le pratiche alimentari, sono favorite sul luogo di lavoro, a scuola, in pubbliche istituzioni. I fedeli di altre religioni sono tenuti ad atti o comportamenti che hanno rilievo sociali, o portano in pubblico i loro simboli: la *Kippa* o *Yarmulke* degli ebrei<sup>33</sup>, il *turbante* e il tradizionale "pugnale" dei Sikh, vesti particolari per alcune religioni orientali, prescrizioni alimentari diversificate. Per Rita Benigni "le previsioni di una riduzione dell'orario durante il *ramadan*, agevolazioni per il pellegrinaggio alla Mecca per il compimento delle preghiere giornaliere", sono favorite dal "pieno dispiegarsi di una tutela positiva del fattore religioso, nel rapporto laburistico"<sup>34</sup>, nella scuola e in altri spazi sociali, anche con specifica normativa legislativa o contrattualistica. In Spagna, l'*Accordo di cooperazione con la Comunità islamica di Spagna*, riconosce la facoltà dei musulmani di chiedere l'interruzione del lavoro il venerdì, tra le tredici e trenta e le diciassette e trenta, la conclusione della giornata lavorativa un'ora prima del tramonto durante il *ramadan*<sup>35</sup>. Convenzioni analoghe si rinvencono in Italia. Le piattaforme per il CCNL, soprattutto nel settore agricolo, prevedono il negoziato per la ricezione di particolari esigenze religiose, per il venerdì o il *ramadan* dei musulmani. Questa previsione generale ha trovato attuazione in alcune province<sup>36</sup>,

---

<sup>33</sup> Sulla tradizione ebraica, e le diverse interpretazioni, cfr. A. MAOZ, *La luna e Maimonide. La tradizione giuridica ebraica tra simboli naturali, ermeneutica dei comandi divini e Kabbalah*, in AA.VV. *Simbolon/diabolon*, cit., p. 65 ss. Tra gli ebrei riformati e conservativi anche le donne indossano la Kippah, mentre l'uso del capo coperto, ma con la kippah è proprio delle donne sefardite di rito orientale.

<sup>34</sup> R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro. La rilevanza giuridica della "fede" del prestatore e del percettore d'opera*, Jovene, Napoli, 2008, p. 62.

<sup>35</sup> Cfr. R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, cit., p. 63 ss. Il testo riporta altre esperienze di accoglienza delle pratiche religiose nell'ambito laburistico.

<sup>36</sup> Cfr. art. 8, Contratto integrativo provinciale operai agricoli e florovivaisti per la



esperienze analoghe si diffondono in imprese del nord, con attenzione alle pause di preghiera e alle prescrizioni alimentari dei lavoratori musulmani. In un contratto collettivo dei metalmeccanici sottoscritto nel 2003, in provincia di Bologna, si introducono ferie e permessi per partecipare alle festività islamiche, e nel 1999, in un accordo aziendale, “nel settore metalmeccanico, l’azienda consente ai lavoratori non comunitari di usufruire del prolungamento di un’ora della pausa mensa, per partecipare alla preghiera del venerdì, da recuperare obbligatoriamente a fine giornata”<sup>37</sup>. Spicca il caso dello stabilimento industriale di Castelgrande di Castelfranco di Treviso, che permette ai dipendenti di fede islamica di realizzare una piccola moschea nei locali aziendali, per consentire la preghiera nelle forme previste dal Corano<sup>38</sup>. Sono simboli anche questi, che punteggiano di religiosità ambienti nei quali sono impegnati giovani, donne, lavoratori.

Un richiamo specifico merita la questione del turbante dei Sikh e del loro *pugnale rituale* (*kirpan*), nei confronti dei quali si è manifestata la tradizionale accoglienza italiana, sia pure senza determinazioni conclusive. Il *Kirpan*, in effetti, costituisce il simbolo della lotta tra il bene e il male, e deve essere sempre “indossato” dai fedeli, anche se, essendo tecnicamente un arma, può provocare allarmi e soprattutto in ambienti giovanili potrebbe dar vita ad incidenti magari involontari. La giurisprudenza si è espressa per l’ammissibilità del *Kirpan* dal momento che questo non può “essere qualificato come arma bianca in considerazione sia delle modeste dimensioni dello stesso (come visto sopra lunghezza della lama di cm e lunghezza complessiva di 18 cm) sia dell’assenza di filo nella lama (come apprezzabile dalle stesse fotografie in atti)”, e perché “pare ragionevole sostenere che l’indagato S.B. avesse un giustificato motivo di portare con sé il proprio coltello “kirpan”, motivo dato dalla professione di un culto religioso”<sup>39</sup>. Nell’ottica dell’accoglienza anche un timore pere sé legittimo si stempera e cessa di esistere.

---

prov. di Ragusa, gennaio 1996/ dicembre 1999, gennaio 2000/dicembre 2003, in [www.cgil.it/flai.sicilia/contrattoRG.htm](http://www.cgil.it/flai.sicilia/contrattoRG.htm).

<sup>37</sup> R. BENIGNI, *L’identità religiosa nel rapporto di lavoro*, cit., p. 64.

<sup>38</sup> Cfr. A. MANTINEO, *Le festività religiose verso l’inclusione tra i diritti all’obiezione di coscienza e le tentazioni di pluriconfessionismo particolaristico* (che può leggersi all’url [www.unicz.it/lavoro/MANTINEO/htm](http://www.unicz.it/lavoro/MANTINEO/htm), 14 novembre 2001, 1, 6).

<sup>39</sup> Trib. pen. Vicenza, Decreto di archiviazione 28 gennaio 2009, cit. da AA.VV., *Simboli e pratiche religiose nell’Italia “multiculturale”*, a cura di A. De Oto, Ediesse, Roma, 2010, p. 156.



La questione della multiculturalità permette di trarre alcune conclusioni, osservando che probabilmente essa aiuterà l'Europa e l'Occidente a guarire dalle paure del passato, lenire le ferite di antiche guerre tra esclusivismi e diffidenze di Stato e Chiesa. La globalizzazione, e la multiculturalità, aiuteranno i nostri ordinamenti ad evitare nuove fibrillazioni e conflitti confessionali, favoriranno una pratica della tolleranza senza più confini di tradizione, cultura, religione. Cedere al negazionismo di fronte alla multiculturalità vorrebbe dire fare la guerra ad ogni simbolo comunque si presenti (ministri del culto nelle strutture pubbliche, preghiere, festività religiose nella scuola, nella comunità di lavoro, o di altro tipo, prescrizioni alimentari, ecc.) portando un po' tutti a protestare contro lo Stato antireligioso. Diversa l'impostazione se si agisce in un'ottica di laicità positiva che permette presenze e circolazione di simboli, festività, aperta a tutte le confessioni religiose, e tradizioni culturali presenti nel tessuto sociale. D'altra parte Antonio Chizzoniti ha rilevato che i livelli di presenza della simbologia sono antichi e numerosi nelle società occidentali, e con riferimento all'Italia segnala che "le disposizioni che, a vario livello, consentono l'utilizzo della simbologia religiosa in luoghi pubblici o durante funzioni pubbliche, sono molte di più di quelle di cui si dibatte oggi relativamente all'esposizione del crocifisso"<sup>40</sup>. Infatti, "non c'è Comune d'Italia che non abbia il Santo Protettore e conseguentemente la sua festa e/o sagra correlata", soprattutto molte amministrazioni comunali ritengono "opportuno intervenire espressamente sul tema con apposite disposizioni" che regolano la festa patronale, cui si dà rilevanza civile, stanziando fondi per una molteplicità di ragioni (festeggiamenti, iniziative culturali, ecc.)<sup>41</sup>. Esempio emblematico di questa tendenza è la Legge 22.II. 2005 n. 6 della Regione Puglia, intitolata *Riconoscimento della festa del Santo Patrono quale manifestazione d'interesse regionale*, con la quale la festa in onore del Patrono è riconosciuta come "manifestazione di elevato interesse regionale (...) occasione per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di civiltà che nelle comunità locali ha trovato radicamento, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità" (art. 1). Per tale motivo, la Regione "a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni culturali proprie della festa in onore del Santo Patrono, promuove autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali e dai

---

<sup>40</sup> A.G. CHIZZONITI, *Cerimonie*, cit., p. 83.

<sup>41</sup> A.G. CHIZZONITI, *Cerimonie*, cit., p. 94.



comitati delle feste patronali” (art. 3), e decreta che i detti Comitati potranno accedere a fondi regionali nel limite del 10 per cento della quota eventualmente assegnata ad ogni singolo Comune (art. 4). Osserva quindi che “non pare possibile azzerare quelle quote di vita religiosa che, senza scomodare le analisi socio-politiche e la questione della mutazione del sacro in “espressioni storico-culturali”, rientrano negli interessi spirituali delle comunità, e che purché non sviluppate con intento discriminatorio – principio pluralista – possono e di fatto sono tenuti nella dovuta considerazione dalle amministrazioni pubbliche”<sup>42</sup>.

Le rilevazioni di Chizzoniti mostrano il passaggio qualitativo dal privilegio al pluralismo. La chiusura dell’ordinamento e la preferenzialità per una sola simbologia porta alla pressione sociale e al privilegio, l’apertura ad altri simboli provoca accoglienza e pluralismo<sup>43</sup>: il simbolo cambia natura, non è più *diabolikon*, ma riflette una identità plurima e rasserenante. Di qui, una ulteriore, decisiva, conseguenza per la quale l’apertura al pluralismo simbolico suggerisce una flessibilità normativa che rifletta la variegata molteplicità sociale. Si può esporre un simbolo negli spazi pubblici (scuole e uffici pubblici) e insieme autorizzare in determinate circostanze la presenza, e l’attivazione, di altri simboli e pratiche religiose: spazi per preghiere da parte di credenti di diversi culti, socializzazione di festività di diverse religioni tra i giovani, o memoria di ricorrenze solenni a carattere religioso o culturale. In un’ottica dinamica si può pensare alla possibilità di aggiungere nello spazio pubblico un altro simbolo quando lo richieda la maggioranza dei ragazzi, delle famiglie, o

---

<sup>42</sup> A.G. CHIZZONITI, *Cerimonie*, cit., p. 99.

<sup>43</sup> Paolo Cavana rileva una singolarità nella giurisprudenza della Suprema Corte degli Stati Uniti quando ha ritenuto incostituzionale, in occasione delle festività natalizie, una rappresentazione della Natività cristiana recante l’annuncio dell’angelo: “*Gloria in Excelsis Deo*”, posta sulla grande scalinata del tribunale di contea della città di Pittsburgh, nella parte principale e visibile dell’edificio, mentre ha ritenuto ammissibile l’esposizione di un grande candelabro della tradizione ebraica (*Chamukah menorah*) situato all’esterno dell’edificio del Comune accanto ad un grande albero decorato di Natale (*Christmas tree*). Ciò perché, mentre nel primo caso il messaggio religioso cristiano appare inequivocabile e la collocazione isolata e centrale della rappresentazione suggerirebbe il sostegno del governo ad una particolare religione, nel secondo la collocazione del simbolo di una festività ebraica accanto ad un altro di dimensioni maggiori e di significato secolare (l’albero di Natale), che occupa la posizione preminente sulla scena, escluderebbe un simile effetto (P. CAVANA *Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico*, in AA.VV. *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, cit., p. 70. L’indirizzo è criticabile, eppure esso coglie a livello elementare l’elemento di cui si parla nel testo, nel senso che un simbolo da solo è privilegio, due simboli insieme già superano il dato negativo e riflettono un pluralismo minimo.



degli utenti di un determinato spazio pubblico, in un clima di generale riconoscimento del significato positivo dei simboli, e via di seguito. Su tutto, però, prevale la differenza tra la laicità diffidente verso la religione e la laicità positiva e accogliente, come segnala Paolo Cavana quando osserva che “alla spinta all’uniformità tipica dello Stato nazionale, cui mirava, nell’ambito del processo di secolarizzazione delle società europee, anche il principio di laicità-neutralità dello spazio pubblico, si sostituisce il “diritto alla differenza”, che suppone invece forme di riconoscimento pubblico delle differenti identità culturali, religiose o etniche, coesistenti all’interno dello stesso territorio”. In questo modo “al tradizionale confronto tra l’aspetto positivo e quello negativo della libertà religiosa, tipico di società culturalmente omogenee e risolto nelle democrazie liberali con il primato assegnato alla libertà di coscienza, tende ad affiancarsi la logica del “riconoscimento”, che induce a riconsiderare la valenza identitaria dei simboli o segni religiosi come strumenti di esercizio della libertà di espressione, individuale e collettiva e di partecipazione dell’individuo alla vita della comunità”<sup>44</sup>. Con riferimento alla multiculturalità<sup>45</sup>, una concezione bellicosa del simbolo religioso induce a considerazioni catastrofiche, perché “si direbbe che la paradossalità sia inscritta nello stesso meccanismo del simbolo, che, come spiega l’etimologia, “unisce” e “mette insieme” (*syn-ballo*) coloro che in esso e tramite esso si riconoscono, eppure allo stesso tempo “divide” e “separa” (*dia-ballo*) coloro che in quel simbolo non si riconoscono, sortendo così un effetto *diabolico*, per cui esibire un simbolo in una società multiculturale può significare per gli uni (la maggioranza) voler rafforzare il patto sociale, per gli altri (la minoranza) volersi esentare dal patto sociale e fare secessione”<sup>46</sup>. Ma proprio questo conferma che il simbolo per sé è neutro, e i suoi effetti sono positivi o negativi a seconda di come viene usato, o come lo si avverte psicologicamente, secondo una logica antagonista, o un’altra di accoglienza ed empatia.

---

<sup>44</sup> P. CAVANA *Modelli di laicità nelle società pluraliste*, cit., p. 77. Sulla problematica più generale del riconoscimento cfr. C. TAYLOR, *La politica del riconoscimento*, in J. HABERMAS, C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 1998.

<sup>45</sup> Sull’argomento, G. CASUSCELLI, *Dal pluralismo confessionale alla multireligiosità: il diritto ecclesiastico e le sue fonti nel guado del post-confessionismo*, in AA.VV., *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino 2008, p. 61 ss.

<sup>46</sup> E. DIENI, *Simboli, religioni regole e paradossi*, in AA.VV., *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, cit., p. 102. Cfr. sull’argomento R. HEYER, G.-R. SAINT-ARNAUD, *Pluralismo, simboli e sintomo*, in AA.VV., *Symbolon/diabolon. Simboli, religiosi, diritti nell’Europa multiculturale*, cit., p. 35 ss.